

**D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n.116 - Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della C.P.C. (classificazione comune dei prodotti) n.867 contenuta nell'allegato 1 del decreto n.157/1995.**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art.23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, "Attuazione della direttiva 92/50/CEE", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.104 del 6 maggio 1995, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione, dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 23, volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità della prestazione oggetto di gara;  
Attesa la necessità di individuare i parametri di valutazione degli elementi relativi alla selezione dei concorrenti per i servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici;  
Visti, in particolare, gli articoli 6, 13, 14, 15, 16 e 17 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;  
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione istituita con decreto n.4582/21/65 del 26 maggio 1995;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art.1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto definisce i parametri per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e ne determina la ponderazione, tenuto conto della necessità di garantire un corretto rapporto di prezzo-qualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di "servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici", di cui alla categoria 12 della C.P.C. (classificazione comune dei prodotti) 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n.157/1995.

Art.2.

*Elementi di valutazione*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi:

- a) merito tecnico, individuato in relazione a uno o più degli elementi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, indicati nel bando o nella lettera di invito, con specifico e motivato riferimento alla natura del servizio richiesto;
- b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta;
- c) certificazione di qualità;
- d) prezzo;
- e) termine di consegna o di esecuzione;
- f) servizio successivo alla vendita;
- g) assistenza tecnica;
- h) altri elementi eventualmente individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di qualificare particolarmente il concorrente con riferimento al servizio oggetto dell'appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui alla lettera *b)*, indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specifico servizio, tenendo conto di uno o più degli elementi seguenti: metodo; qualità tecnico-costruttive, funzionali ed estetiche; valori innovativi; sicurezza e tipo di strumenti da usare.

3. Gli elementi di valutazione di cui alle lettere *c)*, *f)*, *g)*, ed *h)* sono considerati quando esplicitamente richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'elemento di cui alla lettera *e)* è considerato quando l'amministrazione aggiudicatrice ha interesse di disporre del servizio prima di quanto fissato nel bando.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali di cui all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.

Art.3.  
*Ponderazione degli elementi*

1. I fattori ponderati da assegnare agli elementi di cui all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi:

- elemento a): da 5 a 50
- elemento b): da 10 a 50
- elemento c): da 0 a 10
- elemento d): da 5 a 50
- elemento e): da 0 a 10
- elemento f): da 0 a 20
- elemento g): da 0 a 20
- elemento h): da 0 a 20

2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100.

3. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi, può suddividere gli elementi a), b), f), g) e h) in sub-elementi; in questo caso ne determina i relativi sub-pesi e ne fissa il limite massimo di apprezzamento, in stretta aderenza all'oggetto del servizio.

Art.4.  
*Attribuzione del punteggio*

1. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene applicando la seguente formula

$$K_i = A_i P_a + B_i P_b + C_i P_c + D_i P_d + E_i P_e + F_i P_f + G_i P_g + H_i P_h$$

ove:  $A_i$ ,  $B_i$ ,  $C_i$ ,  $D_i$ ,  $E_i$ ,  $F_i$ ,  $G_i$ ,  $H_i$  sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente  $i$ esimo.

Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;

il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;

$P_a$ ,  $P_b$ ,  $P_c$ ,  $P_d$ ,  $P_e$ ,  $P_f$ ,  $P_g$ ,  $P_h$  sono i fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento:

$K_i$  è il punteggio totale attribuito al concorrente  $i$ esimo.

2. Ai fini della determinazione dei coefficienti  $A_i$  e  $B_i$  la commissione giudicatrice applica, laddove possibile, il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee-guida di cui all'allegato A.

3. Ai fini della determinazione del coefficiente  $C_i$  la commissione giudicatrice assegna un coefficiente uguale a zero in caso di assenza della certificazione e un coefficiente uguale a uno in caso di presenza della certificazione; per un periodo transitorio di 3 anni la commissione giudicatrice assegna il coefficiente massimo anche al prestatore di servizi che sia in grado di dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo interno.

4. Ai fini della determinazione del coefficiente  $D_i$  la commissione giudicatrice utilizza una delle formule indicate in allegato B, punto 1, riportata nel bando di gara o nella lettera di invito.

5. Ai fini della determinazione del coefficiente  $E_i$  la commissione giudicatrice utilizza la formula in allegato B, punto 2.

6. Ai fini della determinazione del coefficiente  $F_i$  e  $G_i$  la commissione giudicatrice utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Ai fini della determinazione del coefficiente  $H_i$  la commissione giudicatrice utilizza la formula di cui all'allegato B, punto 3, se trattasi di parametro quantitativo, ovvero utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente articolo.

Art.5.  
*Adeguamento delle norme*

1. L'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmette al Ministro dei lavori pubblici, ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.

2. Il Ministro dei lavori pubblici propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le modifiche necessarie al presente decreto sulla base della relazione di cui al comma 1.

Art.6.  
*Norma transitoria*

1. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 1997

*Il Presidente*

*del Consiglio dei Ministri*

PRODI

*Il Ministro dei lavori pubblici*

COSTA

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1997

Registro n.1 Presidenza, foglio n.103

**ALLEGATO A**  
LINEE-GUIDA PER L'APPLICAZIONE  
DEL METODO DEL "CONFRONTO A COPPIE"

La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo per le varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, .....n sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (preferenza minima), a 2 (preferenza media), a 3 (preferenza massima).

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza.

In caso di elementi ritenuti uguali, vengono collocate nella casella le due lettere, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando a uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

	B	C	D	E	F	.....	.....	.....	n
A									
	B								
		C							
			D						
				E					
					F				
									n

**GRADO DI IMPORTANZA**

1 - Preferenza minima

2 - Preferenza media

3 - Preferenza massima

Lettera/lettera - Nessuna preferenza

**FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

1. *Formula per il coefficiente D*

$$D_i = R_i / R (\max)$$

ove:

$D_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente  $i$ esimo

$R_i$  è il ribasso percentuale formulato dal concorrente  $i$ esimo rispetto al prezzo posto a base di gara

$R (\max)$  è il ribasso percentuale massimo offerto

ovvero

$$D_i = R_i / R (\text{medio})$$

ove:

$D_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente  $i$ esimo

$R_i$  è il ribasso percentuale formulato dal concorrente  $i$ esimo rispetto al prezzo posto a base di gara

$R$  (medio) è la media dei ribassi percentuali.

Per i ribassi percentuali maggiori della media il coefficiente è pari a 1.

*2. Formula per il coefficiente E*

$$E_i = T_i / T \text{ (medio)}$$

ove:

$E_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente  $i$ esimo

$T_i$  è la riduzione percentuale formulata dal concorrente  $i$ esimo rispetto al tempo previsto nel bando di gara

$T$  (medio) è la media delle riduzioni percentuali del tempo.

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è pari a 1.

*3. Formula per il coefficiente H*

$$H_i = V_i / V \text{ (max)}$$

ove:

$H_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente  $i$ esimo

$V_i$  è il valore attribuito al concorrente  $i$ esimo

$V$  (max) è il valore massimo fra quelli attribuiti ai concorrenti.